



COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO ROSATA IN COMUNE DI GENOVA - C.I.G. 751550139F

QUESITO N. 1 – All’art. 5 pag. 11 del disciplinare di gara per il criterio B.1 si fa riferimento ai “Rivi Veilino e Sant’Antonino”, evidentemente come refuso rispetto ad altra procedura. Si richiede quindi se la descrizione del criterio sia valevole indipendentemente dalla denominazione del rio, anche per la presente gara.

RISPOSTA N. 1 – Trattasi di un refuso, va quindi eliminata dal criterio la seguente parte: “stesso relativamente alle opere interessanti i tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant’Antonino”.

QUESITO N. 2 – Il progetto preliminare a base di gara non contiene elaborati o indicazione alcuna in merito agli aspetti geologici, geotecnici e strutturali delle opere, si richiede di fornire i predetti elaborati.

RISPOSTA N. 2 – La documentazione tecnica disponibile è quella caricata sul sito facente parte del progetto preliminare.

QUESITO N. 3 – Nell’ambito del capitolato d’oneri a base di gara – attività di progettazione esecutiva – punto 3.5, pag. 3 è indicato che il progetto esecutivo dovrà comprendere (punto c) le indagini e analisi geognostiche. Si chiede conferma che tali indagini siano da intendersi come escluse, e quindi l’articolo di capitolato d’oneri di cui sopra non sia applicabile.

RISPOSTA N. 3 – No, tali attività non sono da intendersi come escluse.

QUESITO N. 4 – Si chiede di chiarire se gli oneri per indagini geologiche e geognostiche siano comprese nell’importo posto a base di gara.

RISPOSTA N. 4 – Si conferma.

QUESITO N. 5 – In considerazione del precedente quesito si richiede se la stazione appaltante procederà ad un separato affidamento per le indagini e analisi geognostiche.

RISPOSTA N. 5 – No, non procederà ad un separato affidamento.

QUESITO N. 6 – All’art. 3 del disciplinare di gara “Requisiti di ammissione” punto a) unità minime stimate per lo svolgimento dell’incarico progettuale si richiedono numero 5 figure professionali, a pag. 7 del medesimo disciplinare si precisa che: *“E’ possibile indicare un stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili”*. Tra i chiarimenti pubblicati il giorno 20 luglio 2018 si precisa che le tre figure corrispondenti rispettivamente all’incarico dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, al responsabile della progettazione categoria S.04, al coordinatore

della sicurezza, devono risultare in capo a tre persone distinte. Vista la contraddizione si chiedono chiarimenti in merito.

RISPOSTA N. 6 – Vale quanto indicato nel disciplinare di gara.

QUESITO N. 7 – Si richiede se il professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche debba necessariamente essere un architetto.

RISPOSTA N. 7 – No.

Genova 9 agosto 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Roberto VALCALDA
(documento sottoscritto digitalmente)